

i pubblici diritti demaniali, tutte le materie fiscali, spettavano al *Camerlengo*, insieme col Prefetto o capitano deputato alla parte militare. Contro le deliberazioni di questi però potevasi reclamare al Senato; a questo altresì o al Consiglio dei Dieci circa alle deliberazioni politiche del Podestà, il quale, riguardo all'alta polizia, non avea che una autorità d'inchiesta. Teneva udienza ogni giorno, riceveva le suppliche dei ricorrenti, decideva in materie civili, e talvolta anche a voce ordinava l'esecuzione, agitando però regolarmente le cause dagli avvocati, con appellazioni agli *auditori* in Venezia. I processi criminali erano trattati dai soliti tribunali, assoggettandoli ad un giudice particolare detto del *maleficio*, il quale se non trovava di doverli sospendere o mutare, li trasmetteva al Podestà, per poi insieme con questo, col cancelliere e con altri giudici, pronunziare la sentenza. Nei casi però di spettanza del Consiglio dei Dieci venivano a questo trasmessi, a meno che lo stesso Consiglio li avesse delegati col suo rito al Podestà. Ogni sentenza poi poteva venire intromessa dagli Avogadori della Quarantia criminale. Negli ultimi tempi l'autorità del Capitano trovavasi spesso unita nella stessa persona del Podestà, il cui posto eragli di grande dispendio pel mantenimento ordinario di numerosa corte, e pel suo splendido trattamento. Le ville ed i castelli erano governati da nobili veneti eletti dal Maggior Consiglio che aveano la procedura civile in prima istanza sopra alcune determinate azioni, mentre per l'alta polizia dovevano comunicare col Consiglio de' Dieci. In generale la Repubblica avea lasciato alle varie provincie e terre i loro statuti, i privilegi, i consigli, la facoltà d'imporre tasse sul consumo dei viveri, stabilire tariffe per la vendita di questi, amministrare i proprii Monti di Pietà; i Consigli si componevano di un ordine di nobili